

SCHEMA TECNICA

RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA ED USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO - ORIENTAMENTI FINALI

167/2021/R/gas (*)

Con il documento di consultazione 167/2021/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in materia di riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas.

In esito al processo di consultazione, le disposizioni in materia di riassetto dell'attività di misura saranno definite in un apposito testo integrato; gli aspetti di natura più strettamente operativa troveranno invece declinazione nel Codice di rete delle imprese di trasporto.

In particolare, il DCO 167/2021/R/gas prospetta alcuni orientamenti, i principali dei quali sono quelli che seguono.

Innanzitutto, con riferimento ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'attuale attribuzione delle responsabilità, sia per quanto riguarda l'attività di *metering*, che risulterebbe in capo a ciascun titolare dell'impianto di misura, che per l'attività di *meter reading*, che risulterebbe attribuita a ciascuna impresa di trasporto.

Tenendo conto della responsabilità in materia di bilanciamento commerciale in capo all'impresa maggiore di trasporto, l'Autorità ritiene comunque necessario rafforzare i livelli di servizio verso l'impresa maggiore di trasporto relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure; inoltre, ritiene opportuno prevedere che l'impresa maggiore di trasporto possa accedere ai dati di misura di ciascun impianto sulla rete di trasporto, come rilevati e validati dal soggetto responsabile dell'attività di *meter reading*.

Nell'ambito di questo quadro, l'Autorità intende confermare la possibilità, per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto su cui l'impianto risulta connesso, a fronte del pagamento di un corrispettivo tariffario per l'attività di *metering* che, dal momento della cessione, viene svolta dall'impresa di trasporto. Tale previsione è coerente con il quadro tariffario già vigente, definito nella *Regolazione Tariffaria Trasporto Gas 2020-2023 (RTTG)*, che prevede uno specifico corrispettivo (CM_{CF}) a copertura dei costi dell'attività di *metering* nei punti di riconsegna verso i clienti finali in cui l'impianto di misura è nella titolarità dell'impresa di trasporto.

Inoltre, l'Autorità sottopone a consultazione l'intenzione di procedere alla definizione di requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, basati sulla normativa tecnica applicabile; tali requisiti si applicherebbero al responsabile per l'attività di *metering*, ossia al titolare dell'impianto.

Al contempo, l'Autorità intende introdurre e rafforzare *standard* di qualità del servizio di misura, sia per quanto riguarda l'attività di *metering* che per quanto concerne l'attività di *meter reading*, inclusi specifici *standard*, applicati alle imprese di trasporto, relativi alla tempestività di trasmissione delle informazioni nei confronti sia dei clienti finali/utenti del servizio di trasporto, sia dell'impresa maggiore di trasporto.

Agli *standard* sarebbe associato un sistema di incentivazione economica composto da:

- corrispettivi economici per il mancato rispetto degli *standard* per quanto riguarda l'attività di *metering*, definiti in modo tale che risultino coerenti con i costi per il sistema di trasporto generati dagli errori di misura; tali corrispettivi sarebbero applicati in misura maggiorata qualora il mancato rispetto degli *standard* sia anche associato al mancato rispetto dei requisiti minimi, o in misura ridotta qualora siano rispettati i requisiti ottimali; i corrispettivi per il mancato rispetto degli *standard* di servizio sarebbero applicati al titolare dell'impianto di misura da parte delle imprese di trasporto alla cui rete l'impianto risulta connesso;
- indennizzi (versati dalle imprese di trasporto agli utenti) e penalità (versate dalle imprese di trasporto a CSEA) nei casi di mancato rispetto degli *standard* per l'attività di *meter reading*.

I corrispettivi e gli indennizzi per il mancato rispetto degli *standard* sarebbero applicati decorso un periodo di tempo congruo ai fini dell'eventuale adeguamento degli impianti e dei sistemi di trasmissione dei dati di

misura. Nel corso di tale periodo è comunque previsto il monitoraggio degli *standard* di servizio, per iniziare a dare ai titolari degli impianti segnali sull'adeguatezza e l'affidabilità dei propri impianti.

Infine, l'Autorità intende prevedere che ciascuna impresa di trasporto proceda a censire gli impianti di misura sul perimetro della propria rete, al fine di raccogliere informazioni sulla consistenza degli impianti e a verificare l'eventuale interesse da parte del titolare alla cessione dell'impianto all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso. Le informazioni relative agli impianti di misura sarebbero raccolte e sistematizzate in un unico *database* ("*database* impianti di misura") accessibile tramite un portale reso disponibile dall'impresa maggiore di trasporto e messo disposizione delle altre imprese di trasporto per quanto di loro competenza.

L'Autorità intende anche attribuire a ciascuna impresa di trasporto il compito di monitorare il rispetto dei requisiti minimi/ottimali e degli *standard* di qualità del servizio con riferimento agli impianti connessi alla propria rete. Gli esiti del monitoraggio, nonché i dati relativi ai requisiti minimi/ottimali e agli *standard* di qualità del servizio sugli impianti connessi alla propria rete, saranno resi disponibili da ciascuna impresa di trasporto nell'ambito del *database* impianti di misura.

In aggiunta, l'Autorità ritiene opportuno attribuire all'impresa maggiore di trasporto il compito di effettuare verifiche *in loco* a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e agli *standard* di qualità, specialmente nei casi di maggiori criticità.

Ciascun soggetto regolato (impresa di trasporto, impresa di stoccaggio e impresa di distribuzione) definirebbe un proprio Piano di adeguamento relativamente agli impianti nella propria titolarità. Per le imprese di trasporto, tale Piano dovrà essere predisposto anche relativamente agli impianti per i quali sia prevista l'acquisizione sulla base dell'interesse manifestato dai clienti finali.

Per l'implementazione delle disposizioni indicate, l'Autorità prevede entro settembre 2021 l'approvazione del provvedimento finale di riassetto dell'attività di misura e, in particolare:

- da gennaio 2022 la decorrenza del monitoraggio del rispetto degli *standard* di qualità del servizio, senza conseguente applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli *standard* e di indennizzi e penali;
- da gennaio 2023 il monitoraggio del rispetto degli *standard* di qualità del servizio con conseguente applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli *standard* e di indennizzi e penali.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 18 giugno 2021.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento